



COMUNE DI FIANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Matteotti, 2 - Fiano Romano (RM) cap 00065

Centralino: 0765/4071 Fax: 0765/480385

N. 141 del 25.11.2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA PROSTITUZIONE SU STRADA E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO che al Sindaco ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000 sono affidate funzioni di competenza statale e a tal fine lo stesso riveste il duplice ruolo di Capo dell'Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo.

CHE in riferimento a quanto previsto dal suddetto art. 54 quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

CHE il Sindaco, Organo di espressione della comunità locale risponde nei confronti della stessa in merito alla realizzazione del programma politico di governo locale.

CHE le attività previste dall'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs- 267/200, si concretizzano anche in interventi per prevenire e contrastare comportamenti tali da compromettere la vivibilità in città, provocare disagi e allarme alla popolazione in quanto idonei a facilitare l'insorgere di più gravi fenomeni criminosi e/o lesivi delle regole sociali o di costume sui quali si regge un'ordinata e civile convivenza.

PRESO ATTO che tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la tutela della collettività, del demanio pubblico, della viabilità comunale e della salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa futura della comunità locale.

RITENUTO che le situazioni di degrado urbano, si ripercuotono sui compiti dell'ente Locale e contribuiscono ad accrescere forte insicurezza tra la cittadinanza a cui l'Amministrazione Comunale di Fiano Romano intende contrapporsi con ogni iniziativa utile a migliorare la vivibilità e la qualificazione dei luoghi di vita, la convivenza civile e la coesione sociale nel proseguimento del benessere sociale.

RILEVATO che in alcune zone di questo Comune il meretricio esercitato su suolo pubblico è ancora diffuso, come da accertamenti effettuati da Forze di Polizia.

CHE cittadini di questo Comune, con ripetuti e numerosi esposti hanno più volte segnalato la persistenza delle situazioni di degrado sociale ed ambientale indotte dalla prostituzione su strada tali da incidere sulla sicurezza delle persone.

RITENUTO di porre in essere tutti quei provvedimenti per tutelare tramite il Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale, le persone dedite alla prostituzione quando vittime della tratta di esseri umani e/o sfruttate da organizzazioni criminali ad al contempo privilegiare alcuni ambiti territoriali d'interventi per rispondere con servizi alla domanda sociale di sicurezza posta dalla collettività.

DATO ATTO CHE il territorio del Comune di Fiano Romano, costituisce un cospicuo polo economico produttivo del Lazio con un'articolata economia terziaria, ben collegato con la rete Autostradale.

CHE durante tutto l'arco dell'anno le strade ed il territorio Comunale è soggetto a ad un cospicuo traffico veicolare

ATTESA altresì la rilevazione della frequenza di comportamenti imprudenti e comunque in violazione alle norme del Codice della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione da correlarsi allo svolgersi di trattative per le prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli.

CONSIDERATO che la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da conducenti di veicoli in circolazione sulle pubbliche vie, che con comportamenti che sono causa di pericolo per la sicurezza stradale per il formarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei mezzi a motore costituendo intralcio e pericolo per il traffico veicolare

CONSIDERATO che per ragioni di organico e di priorità operative è impossibile garantire specie nelle ore notturne un servizio di presidio del traffico veicolare da parte della Polizia Locale volto a prevenire gli anzidetti comportamenti imprudenti e trasgressivi, collegati allo svolgimento su suolo pubblico, strade, di trattative per prestazioni sessuali a pagamento.

RITENUTO altresì che l'abbigliamento e l'atteggiamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione, oltre ad offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione con i residenti, sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento

CHE i predetti comportamenti, interferiscono con la regolare circolazione dei veicoli e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulla pubblica Via.

IL SINDACO



COMUNE DI FIANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Matteotti, 2 - Fiano Romano (RM) cap 00065
Centralino: 0765/4071 Fax: 0765/480385

RILEVATO che l'uso generale dei beni demaniali, ivi compresi quelli comunali, deve svolgersi nei limiti consentiti dal dovuto rispetto per l'analogo diritto di cui sono titolari gli altri soggetti, con il conseguente potere-dovere ex art 823 del Codice Civile

RITENUTO che i motivi fin qui adottati che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutta le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano

VISTA la Legge 20 febbraio 1958 n. 75

VISTA il d.Lgs. 25.7.1998 n. 256

VISTO l'art. 7 bis, l'art 50 e 54 del d.Lgs 18.08.2000 n. 267

VISTO il D.M. 5.8.2008

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992. n. 285

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689

VISTO lo Statuto del Comune di Fiano Romano

ORDINA

CHE, nel territorio del Comune di Fiano Romano è fatto divieto a chiunque di fermare il proprio veicolo per contrattare sulla pubblica Via prestazioni sessuali a pagamento

Se l'interessato è a bordo del veicolo la violazione si concretizza nella "*fermata del veicolo*" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. A tal fine di, consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza.

In tutto il territorio del Comune di Fiano Romano, è fatto divieto di mostrarsi in pubblico con abiti che offendono il comune senso del pudore.

Tale divieto, per coloro che esercitano il meretricio, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico è preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono la domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico e con la sicurezza della circolazione

SANZIONI

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 in ipotesi di persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o sfruttamento, e fatta salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge del 20.02.1958 n. 75 e del vigente codice penale, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente codice della Strada e fermi i limiti edittali fissati ai sensi **dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di ROMA; al Questore della Provincia di ROMA; alla Stazione Carabinieri di Fiano Romano;
- al Comando della Polizia Locale; al Comando Polizia Stradale di PASSO CORESE; Ai Servizi Sociali del Comune di Fiano Romano, Al Copro della Polizia Provinciale, Al Comando della Guardia di Finanza e agli organi di stampa.

Gli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale sono incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 25 Novembre 2011

IL SINDACO

Ottorino Ferilli